

L'aumento

Per i genitori lavoratori dipendenti, l'indennità per il secondo mese di congedo parentale è stata portata dal 30% al 60% della retribuzione (all'80% solo nel 2024)

Anno di nascita

L'agevolazione viene riconosciuta per i nati dal 2024 e per figli nati nel 2023 solo se il congedo di maternità o paternità è stato concluso quest'anno

Due mesi di congedo parentale all'80% nel 2024 per i figli nati da gennaio

Welfare

Si prescinde dalla fruizione dell'astensione obbligatoria del padre o della madre

Barbara Massara

Per i figli nati nel 2024, al ricorrere delle condizioni soggettive di legge, i genitori potranno sempre beneficiare di due mesi di congedo parentale indennizzati in misura maggiorata e cioè all'80% per entrambi (se fruiti nel 2024) ovvero all'80% il primo e al 60% il secondo se fruito dal 2025. Il diritto alla maggiore indennità dipende solo dal fatto che la nascita è avvenuta dal 2024, mentre si prescinde dall'effettiva fruizione dei congedi obbligatori da parte del padre o della madre.

Invece per quelli nati nel 2023, cioè nel periodo di passaggio tra la tutela introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (un mese all'80%) e quella integrata dalla legge di Bilancio 2024 (secondo mese all'80% o al 60% dal

2025), occorre verificare se sussistono o meno le condizioni per applicare entrambe le previsioni di maggior tutela. In particolare si deve considerare la data di fruizione del congedo obbligatorio che, in quanto considerata «data di decorrenza della nuova disposizione», consente di capire se è applicabile anche l'ulteriore mese all'80% o al 60% introdotto dalla legge di Bilancio 2024.

Sono queste alcune delle principali conclusioni a cui si perviene dopo una lettura più approfondita ed elaborata dell'articolata e un po' farraginoso circolare 57/2024 in cui l'Inps, attraverso una serie di esempi, affronta le casistiche che i datori di lavoro potrebbero trovarsi a gestire, anche con riferimento a periodi di congedo già fruiti. (si veda «Il Sole 24 Ore» del 19 aprile).

In particolare, con riferimento alle nascite avvenute nel 2023, dall'analisi degli esempi è possibile evincere i seguenti criteri da seguire per riconoscere la corretta indennità:

- per poter fruire nel 2024 o negli anni successivi del secondo mese maggiorato (all'80% o al 60%), il congedo di maternità o paternità (anche un solo giorno) deve termi-

nare dopo il 31 dicembre 2023 (esempio A ed esempio C);

- l'indennizzo all'80% del secondo mese fruito nel 2024 (o al 60% se dal 2025) è ammesso solo per uno dei tre mesi spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all'altro, in quanto il quarto mese fruito da uno dei genitori (anche nel 2024) sarà sempre indennizzato al 30% (esempio B);

- l'indennizzo all'80% del secondo mese fruito nel 2024 (o al 60% se dal 2025) presuppone il diritto della madre o del padre ad accedere al congedo di maternità o paternità (scadente nel 2024), in quanto dipendenti. Se il congedo obbligatorio spetta come lavoratori autonomi, gli stessi hanno diritto solo a un mese all'80%, come previsto dalla legge di Bilancio 2023 (esempio F).

Infine l'istituto precisa che il diritto al congedo maggiorato è compatibile con eventuali previsioni contrattuali di miglior favore. Pertanto, laddove il genitore dipendente pubblico sia indennizzato al 100% dalla propria amministrazione, l'altro genitore dipendente privato ha comunque diritto a fruire del congedo maggiorato (esempio G).

Sotto il profilo operativo, per gestire nel flusso uniemens dei lavoratori privati il secondo mese di congedo maggiorato, Inps istituisce i seguenti codici:

- codici evento PG2 e PG3, rispettivamente per il congedo in modalità oraria o giornaliera dal 2024;

- codice conguaglio L330, per il conguaglio del congedo maggiorato fruibile dal 1° gennaio 2024;

- codice restituzione Mo47 del congedo fruito dal 2024 e indennizzato al 30% (anziché all'80%).

La sistemazione dei mesi pregressi indennizzati al 30% anziché all'80% potrà essere effettuata, senza regolarizzazione contributiva, all'interno dei flussi di competenza da aprile a giugno 2024 (da trasmettere entro il 31 luglio), in cui esporre la restituzione dell'indennità del 30% e il conguaglio di quella maggiorata all'80 per cento.